

ART. 1 - DEFINIZIONI

“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it).
 “ENERGIA NAPOLETANA” ovvero “EN”: è Energia Napoletana S.r.l. sede legale in Napoli (NA) - 80122 - Via Antonio Gramsci, 23

“Cliente Finale” o “Cliente”: è il Cliente che acquista EE/GAS per uso proprio.

“Codice di Rete”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall’ARERA.

“Codice di Rete di Distribuzione”: codice contenente regole e modalità per la gestione dell’accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall’ARERA.

“EE/GAS”: congiuntamente o disgiuntivamente energia elettrica/gas naturale.

“Delibere” o “Del.”: provvedimenti emanati dall’ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell’EE e del GAS, reperibili al link: <http://www.autorita.energia.it>. “Distributore”: distributore di EE/GAS territorialmente competente.

“Giorno Gas” o “g”: è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario italiano.

“Mercato regolamentato”: sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia per l’EE previsti dalla delibera ARERA n.156/07; per il GAS servizio di tutela previsto dalla Del. ARERA ARG/gas n.64/09.

“Misuratore”: punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna dell’EE/GAS.

“POD” (Point of Delivery): Punto di Prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l’EE. È individuato da un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale.

“PdR”: Punto di Riconsegna del GAS, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il GAS per la fornitura al Cliente Finale. È individuato un codice alfanumerico.

“PdP” è il punto di prelievo indifferentemente POD e/o PdR.

“Potere Calorifico Superiore” o “PCS”: quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un Smu di GAS quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale di combustibile e comburente.

“Prelievo Giornaliero”: quantitativo di gas naturale prelevato giornalmente dal Cliente Finale presso ciascun punto di riconsegna.

“Capacità Giornaliera impegnata”: è il volume massimo che può quotidianamente prelevare dalla rete il Cliente Finale presso ciascun punto di riconsegna.

“Profilo di prelievo standard”: profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall’ARERA, sulla base della categoria d’uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.

“REMI”: impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del GAS in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.

“Rete di Distribuzione Gas”: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.

“Rete di distribuzione Energia Elettrica”: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di EE su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

“Rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica”: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.

“Terna”: gestore della rete di trasmissione nazionale di EE.

“Rete Nazionale”: insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.

“Standard metro cubo” o “Smc”: quantità di GAS che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 101325 Pa e privo di vapore d’acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.

“PSV”: è il punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (Rete Nazionale), presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella rete.

“PUN”: acronimo di Prezzo Unico Nazionale; è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana.

“TIF”: Testo Integrato della fatturazione, Allegato A Del. n.463/2016/R/com. “TIV”: Testo Integrato Vendita, Allegato A Del. ARERA n.301/2012/R/EEEL.

“TIT” Testo Integrato delle Disposizioni per l’Erogazione dei Servizi di Trasmissione e Distribuzione dell’Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEEL.

“TIVG”: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A Del. ARERA ARG/gas 64/09.

“TIMOE”: Testo integrato morosità elettrica, Allegato A Del. ARERA 258/2015/R/com. “TIME” Testo Integrato Misura Elettrica, Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eeel. “TIMG”: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A Del. ARERA ARG/GAS 99/11.

“RDQG”: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, Allegato A Del. ARERA 367/2014/R/gas.

“RTDG”: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 Allegato A Del. ARERA 775/2016/R/gas.

“CCC”: è il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali approvato con Del. ARERA n. 104/10 ARG/COM e “s.m.i.”. “Cdc”: è il Codice del Consumo - Decreto Legislativo n.206 del 6.9.200 “SII”: Sistema informativo integrato istituito con del. ARG/201/10.

“Sito Internet” è il sito istituzionale di Energia Napoletana: www.energianapoletana.it. “RDF”: è la richiesta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

“CGF”: sono le Condizioni Generali di Fornitura applicabili al presente contratto. “CTE”: sono le Condizioni Tecniche Economiche applicabili al presente contratto. “CPF”: sono le Condizioni Particolari di Fornitura applicabili al presente contratto.

“CONTRATTO”: è cumulativamente la RDF con le CTE, le eventuali CPF e le CGF, in uno alla lettera di accettazione.

“EN” e il “Cliente” saranno denominati singolarmente anche “Parte” e congiuntamente “Parti”.

ART. 2 - PREMESSE

2.1 Il presente contratto è redatto in conformità con il CCC ed in conformità con la nota informativa per il Cliente finale di cui alla Del. ARERA 104/10 ARG/com. In caso di conflitto tra le CTE e CPF con le CGF e RDF, prevalgono le prime. Ogni riferimento contenuto nelle presenti condizioni a disposizioni legislative e/o regolamentari include, salvo espresso indicazione contraria, successive modifiche o integrazioni delle stesse (di seguito “s.m.i.”).

2.2 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle

disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’Autorità e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

2.3 I testi normativi citati nel Contratto sono pubblicati e reperibili ai seguenti indirizzi: i. Leggi e altri atti normativi: <http://www.normativa.it> ii. Delibere ARERA: <http://www.arera.it>.

I SEZIONE – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura di EE/GAS da parte di EN presso i POD/PdR del Cliente in conformità alle condizioni pattuite nella RDF, nelle presenti CGF e nelle CTE e CPF. L’EE/GAS, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzate dal Cliente solo ed esclusivamente in conformità all’uso da costui dichiarato per alimentare i propri siti e, pertanto, l’energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi.

3.2 DURATA - Il contratto è a tempo indeterminato sia per le utenze domestiche o alimentate in bassa tensione che per i Clienti alimentati in MT con consumi annui superiori a 200.000 Smc, salvo diversa pattuizione.

II SEZIONE – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il Cliente richiede irrevocabilmente a EN la somministrazione di EE/GAS mediante la sottoscrizione della relativa RDF, delle presenti CGF e delle allegate CTE e CPF. La conclusione del presente contratto è subordinata a formale accettazione della RDF del Cliente da parte di EN che, in caso positivo, provvederà a darne comunicazione scritta al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della stessa. L’accettazione potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza, quali racc.ta A/R, mail o posta elettronica certificata (di seguito “PEC”).

4.2 In virtù di quanto disposto dall’art. 12.1bis del Codice di Condotta, nel caso di contratti via telefono, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo: a) il cliente finale è vincolato solo dopo aver sottoscritto l’offerta o dopo aver sottoscritto una separata accettazione riproductive dell’offerta; per i documenti informatici, la sottoscrizione può avvenire con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) in alternativa alle forme di cui alla precedente lettera a., l’offerta da parte del venditore e la sua accettazione da parte del cliente finale possono avvenire anche tramite altro supporto durevole; in tale caso, il venditore è tenuto ad acquisire preventivamente dal cliente finale il suo consenso espresso all’uso del supporto durevole per la conclusione del contratto; c) in ambedue i casi di cui alle precedenti lettere a. e b., il consenso del cliente finale non è valido se quest’ultimo non ha confermato di aver precedentemente ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali; tale documento deve essere inviato dal venditore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

4.3 Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal cliente finale domestico, persona fisica, in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore o a distanza, il cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli articoli 52 e 53. Il periodo di ripensamento di 14 giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l’abitazione di un cliente finale domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali domestici.

La comunicazione avente ad oggetto l’esercizio del diritto di ripensamento dovrà essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito Racc. A/R) a Energia Napoletana presso la sua sede legale in Napoli (NA) - 80122 - Via Antonio Gramsci n. 23, o a mezzo mail: parlame@energianapoletana.it o PEC: energianapoletanasrl@pecdotcom.it.

Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decoro il termine per il ripensamento, e qualora il contratto imponga, in tale caso, al cliente l’obbligo di pagare, il cliente medesimo dovrà farne esplicita richiesta al venditore (su supporto durevole in caso di contratto negoziato fuori dai locali commerciali) e riconoscere esplicitamente che non potrà più esercitare il suddetto diritto nei termini previsti dalla normativa primaria per il diritto di ripensamento una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto; in ogni caso, il venditore, all’atto della eventuale richiesta di esecuzione anticipata, è tenuto ad informare il cliente finale delle conseguenze dell’esercizio di tale facoltà nonché ad acquisire da parte del cliente finale la conferma di aver ricevuto dette informazioni.

Qualora non sia stata avviata la fornitura, EN potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela nel casi di cui all’articolo 11 del TIV.

Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.

4.4 Successivamente alla conclusione del presente contratto, EN provvederà tramite il distributore competente all’attivazione: a) della fornitura di EE compatibilmente con i termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto; b) della fornitura di GAS compatibilmente con i termini di attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione e, in ogni caso, salvo quanto previsto nei precedenti comma e/o da eventi non dipendenti da EN.

4.5 Con il presente contratto il Cliente aderisce al mercato libero. Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Tuttavia, è riconosciuta all’utente la facoltà di cambiare fornitore, stipulando un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Il nuovo venditore provvederà ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso). La richiesta può essere trasmessa ad EN a mezzo mail: parlame@energianapoletana.it o PEC: energianapoletanasrl@pecdotcom.it. Per ulteriori informazioni consultare il Codice di Condotta Commerciale e più in generale in merito ai diritti del Cliente visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

4.6 EN si riserva la facoltà di non dar seguito alla richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching a mente dell’art.6.3 del TIMOE nel caso in cui il cliente: a) risulti iscritto nel registro protesti o soggetto a procedure concorsuali, ovvero nel registro delle imprese risulti trascritta una delibera di conferimento dei poteri all’organo amministrativo o ad un delegato dei poteri necessari per il deposito della domanda di concordato preventivo; b) risulti sottoposto a procedure esecutive e/o di sfratto per morosità o finita locazione; c) risulti moroso ovvero sospeso per morosità con il precedente fornitore. A tal fine il Distributore è tenuto a comunicare: i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo. iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Nel caso in cui EN intendersse esercitare tale facoltà, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

4.7 Qualora per cause non imputabili a EN l'attivazione della fornitura per ciascun PdP non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o distribuzione presso i medesimi punti, l'attivazione sarà differita alla prima data utile. Gli eventuali costi di attivazione saranno posti a carico del Cliente, secondo la normativa di riferimento EN, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 11.1 lettera b paragrafo ii del CCC, darà comunicazione al Cliente della eventuale diversa data di avvio, e delle cause che l'hanno determinata. Qualora il Contratto riguardi una pluralità di punti di prelievo, l'efficacia dello stesso decorre dall'attivazione della fornitura di almeno un sito.

4.8 Qualora nel/i mese/i antecedente/i la data richiesta di fornitura, il Cliente sia stato servito dall'esercente la salvaguardia ovvero, nel caso di fornitura di GAS, il Cliente sia stato fornito dal fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 2 del TIVG, l'esecuzione del Contratto e l'attivazione della fornitura, restano subordinati al rilascio a EN da parte del Cliente di un deposito cauzionale pari a quanto previsto al successivo art.11, che sarà addebitato al cliente nella prima fattura utile.

4.9 EN si riserva la facoltà di svincolare tale deposito qualora abbia effettiva evidenza che il Cliente ha provveduto al saldo delle fatture emesse dall'esercente la Salvaguardia ovvero del Fornitore del servizio di default di distribuzione del GAS. Qualora l'esercente la salvaguardia o il fornitore del servizio di default di distribuzione trasferiscano il loro credito a EN ai sensi per gli effetti del TIMOE e/o del TIVG, in assenza di pronto pagamento da parte del Cliente EN procederà all'incassato del deposito cauzionale essendo sin d'ora a ciò autorizzato dal Cliente.

4.10 Qualora le Parti abbiano congiuntamente verificato che, per cause non imputabili a EN, l'attivazione del servizio di trasporto e/o di dispacciamento non siano possibili, il Contratto si intenderà risolto senza oneri reciproci.

ART. 5 - MANDATI DEL CLIENTE

5.1 Con riferimento ai POD ed ai PDR indicati, il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce a EN, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati: i) un mandato senza rappresentanza per la stipula di un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica e, se ne ricorra il caso, di scambio sul posto, con il Distributore; ii) un mandato senza rappresentanza per la stipula di un contratto di dispacciamento con Terna, relativamente al POD; iii) un mandato con rappresentanza a EN per la sottoscrizione delle condizioni contrattuali relative al contratto di trasporto, iv) un mandato senza rappresentanza a EN per lo svolgimento per proprio conto delle attività e delle pratiche per la gestione della connessione del POD, v) per la gestione della Connessione alla rete di distribuzione del gas, autorizzando espressamente EN a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete di distribuzione del gas e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PdR.

5.2 Il Cliente manleva espressamente, EN e il Distributore competente, da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare da tali attività. Resta fermo che il Cliente è l'unico titolare del Rapporto di Connessione, ovverosia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inherente alla connessione alla rete dei propri impianti. EN nell'espletamento dei mandati stipulerà i suddetti contratti di trasporto, scambio sul posto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'ARERA e recepiti da TERNA e dal Distributore.

5.3 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che EN provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle Condizioni Tecniche del Distributore e del Contratto di Gestione della Connessione. EN è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ad individuare altri soggetti terzi a sé stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti, identificando nel caso di soggetti terzi, il soggetto stesso.

5.4 Il Cliente si impegna a rendere "non onerosa" la gestione dei mandati di cui al presente articolo corrispondendo tutte le eventuali spese sostenute da EN per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.

5.5 Con la sottoscrizione della RDF, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere ed a tal fine conferisce mandato con rappresentanza a EN affinché provveda, in ottemperanza a quanto disposto dalla Del. ARERA 783/2017/R/com, a comunicare il recesso dal contratto di fornitura al precedente fornitore.

5.6 Al verificarsi di talune condizioni, quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: voltura, nuova connessione, subentro, modifica di potenza, sospensione o riattivazione della fornitura, costi di fatturazione aggiuntivi Cmor etc., gli oneri di gestione della pratica saranno posti a carico del Cliente nella misura pari ad Euro 30,00 (trenta) per ciascuna richiesta.

5.7 EN su richiesta del cliente provvederà a preventivare la spesa dell'intervento richiesto e previo integrale saldo dello stesso inoltrerà la pratica al distributore.

III SEZIONE – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

ART. 6 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

6.1 Il Cliente s'impegna a corrispondere a EN i corrispettivi per la fornitura di EE/GAS indicati nelle CTE ovvero nelle CPF, al netto degli oneri e delle imposte di cui ai successivi Art. 7 e 8. Se l'offerta è a tempo determinato, EN si riserva, alla scadenza della validità delle CTE, la facoltà di aggiornare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di EE/GAS e/o ai servizi opzionali per l'anno successivo, in mancanza al Cliente sarà applicata una tariffazione dell'energia al prezzo indifferenziato per fascia pari al PUN maggiorato di un ulteriore corrispettivo di 0,050 €. kWh per le utenze domestiche, di un ulteriore corrispettivo di 0,030 €/kWh per le utenze altri usi alimentate in BT e di un ulteriore corrispettivo di 0,15€/kWh per le utenze altri usi alimentate in MT. Mentre il Gas Naturale, per i Clienti con consumi inferiori a 200.000 smc, è pari al PSV maggiorato di un ulteriore corrispettivo pari a 0,30 €/Smc, mentre con consumi superiori a 200.000 smc è pari al PSV maggiorato di un ulteriore corrispettivo pari a 0,10 €/Smc.

6.2 Per la fornitura di energia elettrica, si definiscono: "Ore di picco" le ore dell'anno comprese tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed "Ore fuori picco" tutte le restanti ore dell'anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integrato, l'energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso e verrà ripartita, esclusivamente ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in base ai criteri di cui alla Del. ARERA 118/03, e s.m.i., contenente la "Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (Load Profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti", come vigenti al momento delle attribuzioni. Qualora presso un sito, l'installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l'inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate.

6.3 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'articolazione delle fasce orarie avviene secondo lo schema riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori

interventi dell'ARERA nella definizione delle fasce orarie come descritte si intenderanno automaticamente applicate al contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i corrispettivi nella tariffazione oraria F1/F2/ F3 per un profilo standard definito in 80% F1, 5% F2 e 15% F3 e Peak 75% Off Peak 25%.

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CTE, ove non espressamente specificato, non comprendono i costi delle perdite sulle reti di distribuzione di energia in rete, pertanto queste saranno applicate e quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente.

6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo la RTDG. La fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornaliera, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all'andamento climatico dell'anno in corso.

6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi.

6.7 EN si riserva di variare i prezzi dell'energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all'art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, con un preavviso non inferiore a Sessanta giorni di calendario prima del termine di 12 mesi a decorrere dall'effettiva entrata in fornitura, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di EN (entro la fine del penultimo mese di fornitura nel caso in cui EN abbia comunicato i nuovi corrispettivi in fattura). Il recesso avrà effetto allo scadere del periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti.

In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CLIENTE

7.1 Per la fornitura di energia elettrica al Cliente verranno fatturati:
a) Spesa per la materia energia, di cui:

-il prezzo della componente energia che è un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE. Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, l'importo per le attività commerciale non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia

-il prezzo dispacciamento (incluso lo sbilanciamento e il corrispettivo mercato capacità) come indicato nelle delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i., n. 107/09/ARG/elt e s.m.i. e nel TIV (allegato A alla delibera 491/2020/R/eei e s.m.i.) e come determinato e periodicamente aggiornato dalla stessa ARERA. Per i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia sarà applicato anche l'art. 25 bis (come definito nella del. ARERA 107/09/ARG/elt e s.m.i.). Per i clienti aventi diritto al servizio di tutele graduali sarà applicato anche l'art. 25 ter (come definito nella del. ARERA 107/09/ARG/elt e s.m.i.). Sulla base della tensione del sito, questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera dell'ARERA n. 107/09/ARG/elt e s.m.i.;

b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:

-i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA. Per le sole forniture di siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dall'Allegato A dalla Delibera ARERA n. 107/09/ ARG/elt e s.m.i. e solo per i casi previsti dall'art. 33;

c) Eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas secondo quanto indicato nella Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.

7.2 Per la fornitura di gas al Cliente verranno fatturati:

a) Spesa per il gas naturale:

- il prezzo della componente materia prima gas e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE;

- il corrispettivo CPR per finanziare un meccanismo introdotto con la riforma del metodo di calcolo del prezzo del gas per incentivare le imprese di vendita a rinegoziare vecchi contratti di acquisto di gas all'ingrosso sul lungo periodo con contratti a breve periodo, attualmente più vantaggiosi secondo quanto indicato nella Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;

b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:

-i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. - 570/2019/R/gas e s.m.i.;

c) eventuali corrispettivi applicati, in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di gas secondo quanto indicato nella Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.

7.3 Ai clienti attivi in fornitura è riservato uno sconto sugli Oneri Amministrativi per l'opzione bolletta digitale pari €.1,50 Pdp/mese e addebito in conto pari €.2,00 Pdp/mese. Nel caso in cui il cliente revoca la domiciliazione bancaria o chieda l'invio della bolletta cartacea, dalla prima bolletta utile lo sconto non sarà più applicato con la conseguenza che al cliente saranno applicati gli Oneri Amministrativi.

ART. 8 - IMPOSTE

8.1 Sono a carico del Cliente i tributi, le imposte ed ogni ulteriore onere fiscale. Il Cliente che ha diritto a richiedere agevolazioni fiscali, dovrà rendere, alla sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione scritta redatta nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni fiscali, in mancanza le agevolazioni richieste non saranno applicate.

8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il beneficio verrà applicato alla prima fatturazione utile successiva.

8.3 Il Cliente che richiede l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l'obbligo di comunicare per iscritto a EN, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia d'imposte sui consumi di EE/GAS. Eventuali revoca o perdite del beneficio andranno comunicate a mezzo Raccomandata A/R o PEC a EN, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la

data di decorrenza delle stesse.

8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da EN all'Amministrazione Finanziaria a seguito d'inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di EN. Tasse imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazioni e/o sostituzione di quelle esistenti saranno gestite secondo legge.

ART. 9 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI.

9.1 L'unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell'EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C. ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

9.2 EN provvederà ad utilizzare, ai fini della fatturazione dei consumi di GAS, i dati di misura rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all'art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all'anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l'anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore effettuata dal Distributore, oppure se comunicata dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l'obbligo di permettere e agevolare l'accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest'ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l'autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione di EN dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile per i POD trattati orari, o per fasce, ovvero in caso di POD trattati monorari ad effettuare un tentativo di raccolta della misura dell'energia elettrica: a) almeno una volta all'anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell'Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L'Autolettura sarà ritenuta normalmente idonea ai fini della fatturazione del periodo di competenza, salvo ogni successivo conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L'Autolettura se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. L'idoneità dell'Autolettura non sarà riconosciuta nel caso di paleso non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi EN, salvo ogni successiva rettifica ed ogni successivo conguaglio, nel caso in cui il Distributore non possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi a EN l'Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva, verrà addebitato il consumo stimato calcolato secondo il profilo di prelievo standard indicato nel modulo titolato RdF per il consumo di gas. Mentre per la fornitura di EE in assenza di Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva la fatturazione verrà effettuata sulla base del miglior dato di consumo a disposizione di EN. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente.

9.3 Fermo quanto disposto nei precedenti punti, le parti si danno vicendevolmente atto che il Distributore è l'unico responsabile delle misure della fornitura, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente le misure, solo nei confronti di quest'ultimo.

9.4 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi come definito dal TIT e RDQG.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 La fatturazione dell'EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE, indicate nel seguente "consumi", avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi dello stesso, sempre che tali dati siano resi disponibili a EN dal Distributore. Tali dati resteranno invariati fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale sino alla loro eventuale rettifica.

10.2 Per la fornitura di EE, EN emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi del mese precedente, fatta salva la facoltà di modificare tale periodicità con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. La fatturazione sarà elaborata sulle misure effettive comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo successivo conguaglio appena in possesso delle misure effettive registrate sul PdP dal Distributore), EN fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l'autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il periodo di consumo di cui al precedente articolo; tale informazione, in assenza di misure effettive avrà priorità sulle altre modalità di calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventuali importi comunicati dal Distributore conseguenti a rettifiche e/o conguagli di fatturazione afferenti al periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, EN emetterà fattura, secondo la periodicità stabilita dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadriennale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

10.3 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato, entro e non oltre 20 gg, dalla data di emissione della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CTE o CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.

10.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di EN applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002, salvo che il cliente non sia qualificabile come Consumatore ai sensi del CdC, in questo caso gli interessi moratori saranno pari al tasso convenzionale dell'9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica forfettariamente definite in 29,00 €/PdP (ventinove/00) per le utenze altri usi e di 19,00 €/PdP per le utenze domestiche. Sarà, inoltre, facoltà di EN di addebitare al Cliente il costo di €.1,00 per ogni sollecito di pagamento inviato tramite SMS, email e tramite il canale di messaggistica istantanea.

10.5 È facoltà di EN addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.10,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali spese finalizzate al recupero del credito che potrà essere effettuato anche tramite soggetti terzi (quali agenti e/o società di recupero del credito).

10.6 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, EN si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

10.7 In tal caso l'effettiva cessazione della fornitura avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i costi e oneri maturati fino alla cessazione effettiva della fornitura e dei relativi servizi associati ed accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti la sospensione e/o risoluzione del contratto.

10.8 È facoltà di EN cedere in tutto e in parte i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente Contratto, in tale caso il Cliente con la sottoscrizione dello stesso presta sin d'ora la propria accettazione a tale cessione.

ART. 11 - GARANZIE DI PAGAMENTO

11.1 Il cliente è tenuto a versare a EN, a titolo di garanzia un deposito cauzionale, infruttifero di interessi: a) per la fornitura di energia elettrica, un importo pari a 75 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale domestici e 300 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo alimentati in bassa tensione della tipologia contrattuale altri usi, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, mentre per tutti gli altri punti di prelievo un importo pari ovvero non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 3 (tre) periodi di fatturazione; b) per la fornitura di gas naturale un importo pari a € 75 per consumi da 0 Smc/a fino a 250 Smc/a, per consumi da 250 Smc/a e fino a 500 Smc/a € 180, per consumi da 500 Smc/a fino a 1000 Smc/a € 375, per consumi da 1000 Smc/a fino a 2000 Smc/a € 500, per consumi da 2000 Smc/a fino a 5000 Smc/a € 1000, per consumi superiori a 5.000 Smc/a un valore di due mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte. Il deposito cauzionale sarà addebitato al cliente all'esito della attivazione della fornitura ovvero nella prima fattura utile, ovvero potrà essere costituito con prelievi mensili o bimestrali.

11.2 Sarà facoltà di EN, in deroga a quanto innanzi previsto, per i soli clienti domestici dell'energia elettrica e del gas naturale, considerare la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al capo 11.1.

11.3 Qualora nel corso dell'erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

11.4 Fermo quanto innanzi, EN ha facoltà di richiedere al Cliente, la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero di interessi ovvero il rilascio preventivo di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta per un importo, calcolato così come previsto al punto 11.1 ovvero del diverso importo che sarà determinato discrezionalmente da EN sulla base delle informazioni economiche relative al cliente e sulla base dell'esposizione creditizia generata dalla fornitura da comunicarsi preventivamente in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura. In tal caso l'esecuzione del contratto da parte di EN è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della garanzia ovvero al versamento del deposito cauzionale. L'importo della fideiussione dovrà essere pari a quattro (4) mesi di fornitura di EE e quattro (4) mesi di fornitura di GAS con riferimento ai consumi dell'anno precedente ovvero in mancanza del consumo annuo dichiarato nel Contratto.

11.5 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l'importo da garantire, il CLIENTE è tenuto a trasmettere a EN la fideiussione bancaria, a prima richiesta, di cui al precedente art. 11.1, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia agli art. 1944, 1945, 1955, 1957 del Codice Civile a garanzia delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da primario Istituto di credito o a dare evidenza dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, per il quale sarà emessa apposita fattura. In caso di mancato rilascio della predetta fideiussione entro i termini previsti, EN avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

11.6 La fideiussione scadrà l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza contrattuale e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione scritta rilasciata da EN, con le stesse tempistiche il Cliente potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale.

11.7 In caso di escissione totale o parziale del deposito ovvero della fideiussione bancaria da parte di EN, il CLIENTE è tenuto a ricostruirne l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazione della garanzia. In caso di mancata ricostruzione della fideiussione bancaria entro tale termine, EN si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

ART. 12 - SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

12.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, elasso il termine di gg. 10 dalla scadenza di pagamento indicata in fattura, è facoltà di EN, dare avvio alla procedura di sospensione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal TIMOE, per quanto concerne le forniture di EE nonché dal TIMG per quanto concerne le forniture di Gas.

12.2 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

12.3 Pertanto, in difetto di pagamento, trascorsi 25 giorni solari, nel caso di clienti finali in BT, e 40 giorni solari, nel caso di clienti finali diversi, dalla data ricezione della costituzione in mora, mediante lettera raccomandata A/R, PEC ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, così come disposto dalla delibera 258/2015/R/com per la fornitura di energia elettrica e dopo 40 giorni solari, così come disposto dalla delibera ARG/gas 99/11 per la fornitura di gas naturale, EN potrà procedere alla sospensione della fornitura di EE/GAS per uno o più PdP nella titolarità del Cliente.

12.4 Nel caso in cui EN non rispetti i termini di cui ai precedenti articoli, non potrà richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e dovrà corrispondere al Cliente Finale un indennizzo automatico per un importo pari a:

- 1) Euro 30,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 2) Euro 20,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. EN corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/ modalità per la costituzione in mora". La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito
- 12.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto

delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopracitata.

12.6 Qualora il Distributore sia impossibilitato ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi del c. 79.1, l. B della Del. ARERA 333/07, EN si riserva la facoltà di richiedere al Distributore l'esecuzione della sospensione anche sotto forma di lavoro complesso.

12.7 In caso di sospensione e/o riattivazione per morosità saranno a carico del Cliente tutte le spese e gli oneri relativi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, nonché i corrispettivi di gestione pratica di EN pari ad euro 75,00 per sospensione GAS, euro 75,00 per riallaccio gas, euro 50,00 per sospensione energia elettrica ed euro 50,00 per riattivazione energia elettrica. Per ogni pratica e/o attività del Distributore locale, sarà facoltà di EN subordinare l'esercizio delle stesse all'accettazione del preventivo e/o al pagamento di quest'ultimo da parte del cliente finale.

12.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE in caso di fornitura di EE ovvero nei confronti del Cliente titolare di uno o più punto di riconsegna non disalimentabili ai sensi del TIMG in caso di fornitura GAS. In tale caso EN, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del Cliente interessati dall'inadempimento per quanto concerne la fornitura di EE ovvero alla risoluzione del contratto di fornitura ed alla successiva Cessazione amministrativa per morosità relativa al PdR non disalimentabile per quanto riguarda la fornitura GAS.

12.9 EN rende noto al cliente che può non essere utente del trasporto e del dispacciamento, sia relativamente alla fornitura di EE/GAS, pertanto, solo nel caso in cui non lo sia, il presente contratto, così come stabilito dal TIMOE resterà condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 22.3 del medesimo testo normativo. In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eei, mentre la fornitura di EE verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente di salvaguardia. Al verificarsi delle medesime condizioni per la fornitura di GAS troverà applicazione l'art 27 bis della Del. ARERA 138/04, e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

12.10 Il cliente finale si assume l'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.

12.11 In caso di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, si procederà a risoluzione contrattuale per morosità.

ART. 13 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

13.1 Le Parti non sono considerate inadempienti nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente contratto sia dovuto a cause di forza maggiore.

13.2 Sono considerate, tra le altre, cause di forza maggiore per le quali nessuna delle PARTI sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo guerre, eventi naturali, provvedimenti del governo, leggi, regolamenti di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a EN, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale o di categoria, con esclusione degli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore, o ogni altra causa eccezionale ai fuori dal ragionevole controllo delle Parti. In tal senso sono da intendersi anche eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura da parte di EN o dei prelievi da parte del Cliente dovute a inadempienze riconosciute da parte di Terna, del Distributore o Trasportatori del GAS, ovvero di altro organismo competente in merito, per le quali non si darà luogo né all'addebito di corrispettivi, né a risoluzione del presente Contratto.

13.3 La Parte la cui prestazione viene impedita, parzialmente o totalmente da una situazione di forza maggiore deve comunicarlo tempestivamente all'altra Parte ed effettuare tutte le azioni ragionevolmente necessarie, secondo gli standard di good industry practice, per ritornare nella condizione di poter adempiere ai propri impegni.

13.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

13.5 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per EN, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, EN ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata. In caso di impossibilità sopravvenuta, le Parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto secondo principi di lealtà e buona fede contrattuale, ferma restando la facoltà per EN di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese o richiesta di indennizzazioni o risarcimenti.

13.6 Qualora sopravvengano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per EN la fornitura di EE/GAS oggetto del Contratto, EN ne darà comunicazione al Cliente. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea EN potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 15 (giorni) comunicato mediante raccomandata. Qualora EN non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'art. 1464 Codice civile.

13.7 Ove sopravvengano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell'EE oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a EN. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l'articolo 1464 Codice civile.

13.8 Ai sensi dell'art. 11.1, lett. g) paragrafo iv, del Codice di Condotta Commerciale è possibile richiedere, in particolari ipotesi, un'eventuale rateizzazione della fattura.

ART. 14 - DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA PENALE

14.1 Ai sensi della del. ARERA 783/2017/R/com, il Cliente, domestico o alimentato in bassa tensione, per l'EE, ovvero con consumi annuali inferiori a 200.000 Smc per il GAS, ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore, in qualunque momento e senza oneri. A tal fine EN dovrà ricevere la relativa comunicazione, tramite idonea comunicazione del portale SII, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data prevista per switching.

14.2 Il diritto di recesso, come sopra specificato e regolamentato, limitatamente alle utenze in bassa tensione, per l'EE, e/o con consumi annuali inferiori a 200.000 Smc per il GAS, potrà essere esercitato anche per solo una delle forniture e per singolo POD/PdR. In tal caso, il Cliente avrà l'onere di indicare espressamente per quale delle forniture ed utenze il diritto viene esercitato. La

fornitura non oggetto di recesso continuerà nel rispetto delle disposizioni contrattuali all'epoca vigenti.

14.3 Ai sensi della del. ARERA n.783/2017/R/com è riconosciuta, altresì, a EN la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione medesima.

14.4 Nel caso in cui il Cliente abbia, nel medesimo contratto, anche uno solo dei punti di prelievo connessi in media o alta tensione, ovvero con consumi annuali di GAS, riferiti alla somma dei singoli PdR, superiori a 200.000 Smc, le parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di 12 mesi, anche per i punti alimentati in BT.

14.5 Nel caso in cui il Cliente intenda cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati senza il fine di cambiare esercente, potrà recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a PE, a mezzo raccomandata a/r o pec. In tal caso EN procederà alla cessazione del POD/PdR entro e oltre gg. 30 dalla data indicata nella richiesta di cessazione.

14.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso, ovvero in tutti i casi in cui il contratto dovesse cessare in tempi non coerenti con quelli indicati, al Cliente sarà applicata, una penale da calcolarsi per ogni mese di preavviso non dato, ovvero nel caso di mancata comunicazione del recesso per tutti i mesi mancati alla fine della fornitura, in base alla tipologia e della potenza disponibile del Cliente: per l'utenza domestica €.40,00, altri usi BT €.25,00, altri usi MT €.15,00 per ogni KW di potenza disponibile, mentre per il GAS un importo pari a € 75 per consumi da 0 Smc/a fino a 250 Smc/a , per consumi da 250 Smc/a e fino a 500 Smc/a € 180, per consumi da 500 Smc/a fino a 1000 Smc/a € 375, per consumi da 1000 Smc/a fino a 2000 Smc/a € 500, per consumi da 2000 Smc/a fino a 5000 Smc/a € 1000, per consumi superiori a 5.000 Smc/a un valore di due mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte.

14.7 Nel caso in cui un POD/PdR di pertinenza del Cliente sia attivato tramite il servizio di connessione successivamente alla scadenza del Contratto e venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di EN o dei suoi fornitori ovvero nel caso di switch out non andato a buon fine, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare al Cliente, relativamente al citato POD/PdR, per la EE un prezzo indifferenziato per fascia pari a PUN maggiorato di un ulteriore corrispettivo di 0,050 €. kWh per le utenze domestiche, di un ulteriore corrispettivo di 0,030 €/kWh per le utenze altri usi alimentate in BT e di un ulteriore corrispettivo di 0,15€/kWh per le utenze altri usi alimentate in MT. Mentre il Gas Naturale, per i Clienti con consumi inferiori a 200.000 smc, è pari al PSV maggiorato di un ulteriore corrispettivo pari a 0,30 €/Smc, mentre con consumi superiori a 200.000 smc, è pari al PSV maggiorato di un ulteriore corrispettivo pari a 0,10 €/Smc.

14.8 È facoltà di EN, ai sensi della Delibera ARERA 250/2023, applicare oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura nei seguenti casi: a. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con imprese connesse in bassa tensione che occupano più di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio superiore a dieci milioni di euro; b. contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con clienti connessi in bassa tensione diversi da quelli sopra citati, a prezzo fisso e a tempo determinato, oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato (in questo caso, l'eventuale penale può essere prevista solo fino alla prima scadenza delle condizioni economiche). Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a prezzo fisso, così come indicato ai commi precedenti, termini anticipativamente la fornitura rispetto alla scadenza dell'offerta economica sottoscritta, sarà tenuto a pagare a EN, per ogni giorno di recesso anticipato, un importo pari a due euro per ogni Kw di potenza disponibile per i clienti domestici, mentre i punti altri usi connessi in bassa tensione applicherà un importo pari a cinque euro per ogni Kw di potenza disponibile. Resta facoltà di EN ridurre tale importo, se del caso, per adeguarlo all'effettivo danno subito.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di EN risolvere, su semplice dichiarazione scritta, il presente Contratto nei seguenti casi: a. In caso di morosità del Cliente, ancorché sanata con riattivazione della fornitura; b. Mancata costituzione della garanzia, così come previsto dall' Art. 11, da parte del Cliente e/o mancata ricostituzione della garanzia in caso di escissione anche parziale della medesima; c. Mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e EN ovvero tra il Cliente e una qualunque altra società collegata a EN; d. Modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a EN; e. Anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti delle CTE e/o CPF o in altre parti del presente Contratto; f. Mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; g. Impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; h. Violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; i. Trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri; j. Il Cliente non ponga rimedio all'inadempimento di uno dei principali impegni previsti dal presente contratto e non già disciplinati, entro 60 giorni dalla notifica all' altra Parte; k. Revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);

15.2 Le Parti convergono che il contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell'articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sottoelencate poste nell'interesse esclusivo di EN. Pertanto, all'avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, fermo il disposto dell'articolo 1360 c.c., comma II e ferma la facoltà di EN di non avvalersi della condizione, il contratto, sarà risolto: a) Inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessa il Cliente; b) Iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. C) Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; d) Iscrizione nel registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di dar corso una qualsivoglia procedura concorsuale ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito presso il Tribunale territorialmente competente della domanda di concordato preventivo, con o senza continuità, ai sensi del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D. Lgs. 12 gennaio del 2019 n. 14, aggiornato al D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 e s.m.i., nonché della Legge fallimentare per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, e delle vigenti normative; e) Qualora i dati forniti dal Cliente a EN fossero mendaci o comunque non risultassero veritieri; f) Cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di EN; g) Impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; h) Nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura; i) Impedimento all'accesso dei

misuratori, manomissione o alterazione dei gruppi di misura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di EE/GAS; j) Notificazione o comunicazione a EN in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori; k) Impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EN, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EN nei confronti del Cliente; l) Inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a EN; m) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

IV SEZIONE – TUTELA DEI DIRITTI

ART. 16 - RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

16.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità competenti. Fatto salvo quanto sopra, EN si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali.

16.2 Ai fini del presente contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da EN per la formulazione delle condizioni economiche o contrattuali.

16.3 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, EN ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di EN.

16.4 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

16.5 In caso di dissenso, il Cliente, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali, potrà recedere senza oneri dal presente contratto, tramite apposita comunicazione a mezzo Raccomandata A/R, che dovrà pervenire a EN entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data della comunicazione della variazione contrattuale. In tal caso il recesso senza oneri avrà effetto dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore.

16.6 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s'intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.

16.7 Nell'ipotesi di variazione dei prezzi e/o di variazione delle CTE si rinvia a quanto espressamente stabilito all'art. 6.7 del presente contratto.

ART. 17 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

17.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura.

17.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti. EN può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuno al consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, né EN potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a EN qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, EN comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

17.4 Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possono ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del Misuratore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa e le eventuali irregolarità riscontrate. Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati, previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), EN, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.

17.5 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a EN un importo pari al costo addebitato dal Distributore per l'intervento.

17.6 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore in contraddittorio, effettuando una richiesta scritta a EN, che provvederà a richiedere al Distributore le opportune verifiche ed ogni necessaria riparazione e/o sostituzione. Sin dal momento della segnalazione, EN potrà operare la fatturazione sulla base dei consumi presunti. Nel caso in cui il malfunzionamento del Misuratore risulti accertato, la fatturazione sulla base dei consumi presunti potrà venire estesa anche al periodo anteriore alla segnalazione, a decorrere dalla data di verosimile inizio dell'irregolare o mancato funzionamento, così come determinata anche sulla base di elementi presuntivi, salvo in ogni caso la prova contraria. Ogni conseguente conguaglio avverrà con la prima fatturazione utile. La ricostruzione dei consumi è comunque di esclusiva competenza del Distributore. Resta salva la facoltà sia del Cliente che della Società di fornire prova di un consumo diverso da quello di cui ai consumi presunti. Qualora il Cliente richieda interventi del Distributore per i casi in oggetto, sarà previamente informato circa le modalità ed i costi degli stessi. Là dove, a seguito di verifica, il Gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante, al Cliente sarà addebitato un importo pari al costo sostenuto per l'intervento, come previsto dal RQDG per la fornitura di GAS e dal TIME per la fornitura di EE.

17.7 Il Cliente ha diritto di presentare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto da EN al Cliente.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

18.1 Ai sensi dell'Art. 2 del D. Lgs. 79/99, in quanto persona giuridica che acquista e vende i predetti beni senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono

svolte da altri soggetti, EN non risponde di eventuali danni arrecati da EE/GAS, non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi e normative, anche antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche. Il Cliente dichiara e riconosce che EN non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da problemi tecnici concernenti la consegna dell'EE/GAS quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo buchi o variazioni di tensione o pressione, interruzione di continuità o sospensioni della fornitura, interruzioni e microinterruzioni o, comunque, ogni eventuale problema derivante dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete di distribuzione EE/GAS. Tali interruzioni o sospensioni riguardano esclusivamente l'attività di distribuzione dell'energia svolta dal distributore locale competente non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, né al risarcimento danni o indennizzi in favore del Cliente, né alla risoluzione del presente Contratto.

18.2 Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità di EN né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno ivi comprese sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore.

18.3 In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni e/o microinterruzioni, non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile a EN.

18.4 Pertanto, EN non risponde di eventuali danni arrecati dalla fornitura a valle del misuratore anche se originati a monte dello stesso, nonché dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

ART. 19 - CESSIONE DEI DIRITTI

19.1 EN, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., potrà cedere il presente contratto a soggetti terzi, che siano in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate, tutti i diritti relativi al presente contratto.

19.2 È fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto, in qualsivoglia modo e per mezzo di qualsiasi strumento, salvo previa accettazione scritta di EN. Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente, sotto qualsivoglia forma.

19.3 Resta fin d'ora inteso che in ogni caso, a seguito dell'illegittima cessione del presente Contratto da parte del Cliente quest'ultimo non sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di EN ai sensi del presente Contratto.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

20.1 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, l'esecuzione, la validità e la risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Qualora si tratti di Cliente "consumatore" così come definito dal CdC, cioè sia titolare di un'utenza domestica, sarà invece competente il Giudice del luogo in cui risiede il Cliente.

ART. 21 - DICHIARAZIONE DELLE PARTI

21.1 Le parti dichiarano che quanto previsto nel presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente contratto. Pertanto, in ragione di quanto sopra, tutta la eventuale corrispondenza intercorsa tra EN ed il Cliente, ovvero tra eventuali agenti e/o procacciatori di EN e il Cliente si intende superata.

ART. 22 - SPESE DI REGISTRAZIONE

22.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di necessità e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 23 - COMUNICAZIONI, RICHIESTA INFORMAZIONI E RECLAMI

23.1 Le comunicazioni tra le PARTI, inerenti il presente Contratto, devono essere formulate per iscritto e recapitate: i) al CLIENTE come indicato nelle Richieste di fornitura, ii) a EN all'indirizzo: Energia Napoletana Napoli (NA) - 80122 - Via Antonio Gramsci, 23 o tramite mail: parlame@energianapoletana.it o PEC: energianapoletanais@pecdotcom.it.

23.2 Per i reclami relativi al servizio vendita di energia elettrica e/o fornitura gas naturale, il Cliente può presentare, ai sensi di quanto previsto dalla Del. ARERA n. 164/08, reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ai recapiti indicati al punto 23.1. Il reclamo scritto può essere presentato tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore sul proprio Sito Internet. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede - contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sorge reclamo e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).

23.3 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Cliente può inoltrare direttamente la segnalazione al Distributore, ovvero per il tramite di EN. Il Distributore è tenuto ad inviare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, risposta motivata direttamente al Cliente nel primo caso, ovvero, nel secondo caso, a EN che provvede a trasmetterla successivamente al cliente.

23.4 Qualora si verifichino controversie relative al contratto di fornitura che non siano state risolte attraverso i vari canali appena elencati, i clienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono ricorrere allo strumento della Conciliazione, gratuitamente, presentando specifica domanda al SERVIZIO CONCILIAZIONE CLIENTI ENERGIA. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa sezione del portale ARERA oppure direttamente il sito web dello SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ACQUIRENTE UNICO.

ART. 24 - CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

24.1 Il Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR ("Dati Personalii del Cliente"), è la società Energia Napoletana S.r.l., con sede legale Napoli (NA) - 80122 - Via Antonio Gramsci n. 23, Tel. 08119301992 - Mail: parlame@energianapoletana.it

24.2 EN tratterà i dati personali in conformità a quanto riportato nell'informatica rilasciata in calce alle presenti Condizioni Generali.

